

continua da pagina 1: **Occasione**

popolazioni di diversa provenienza, accentua la natura di "impresa di servizi" dello stato civile (tematica significativa del Convegno), il cui compito essenziale è quello di dare certezza – nella legalità – agli status "individuali" (identità, esistenza in vita, cittadinanza e così via) e di "seguire" lo stesso individuo attraverso le principali vicende della sua vita (matrimonio, filiazione, acquisizione di una nuova cittadinanza, e così via), assicurando anche gli strumenti per superare situazioni di incertezza che potrebbero compromettere l'esercizio dei diritti civili: con il concorso, ove occorra, dell'autorità giudiziaria, come è per la formazione degli atti distrutti, smarriti o omessi anche nei paesi terzi d'origine. Ritengo quindi che l'occasione del Convegno, organizzato impeccabilmente da ANUSCA, sia da ritenere momento privilegiato di incontro tra operatori del settore per sviluppare il terreno di dialogo comune, di confronto di idee e di esperienze, di interscambio di "buone pratiche", sempre nell'ottica della "centralità" del cittadino. La tematica oggetto dei lavori di questo evento internazionale "Lo Stato civile come impresa di servizi" è certamente significativa in quanto coinvolge attività giuridiche di grande impatto per la vita dei cittadini: lo stato civile infatti costituisce il complesso delle situazioni giuridiche che le persone assumono all'interno del proprio nucleo familiare o nella società, certificate in modo formale e solenne dal servizio di stato civile: funzione essenziale degli ufficiali di stato civile è infatti quella di formare gli atti di stato civile e annotarli in pubblici registri. È mai possibile immaginare un Comune privo di funzioni così significative come quelle in materia di stato civile ed anagrafe? La risposta non può che essere negativa. Ho ritenuto di fornire inoltre un quadro molto sintetico delle iniziative in materia di informatizzazione dei servizi di stato civile in quanto potranno costituire il tramite per lo sviluppo del virtuoso colloquio tra



10° Congresso EVS: il Prefetto Giovanna Menghini, Direttore Centrale dei Servizi Demografici del Ministero dell'Interno

soggetti interessati a livello nazionale che europeo.

Tra tali iniziative ho ritenuto di evidenziare le seguenti:

A) Progetto pilota ECRN – European Civil Registry Network, alla cui elaborazione hanno partecipato cinque enti italiani oltre ad ANUSCA, ente capofila, con cui da tempo la Direzione Centrale intrattiene proficui rapporti di collaborazione, cofinanziato dall'Unione Europea e che riguarda sei paesi Europei, quattro dei quali facente parte della C.I.E.C. (Commission Internationale de l'etat civil). La soluzione ECRN si basa sulla rete Internet (protocolli TCP e IP), tramite siti pilota. La modulistica semplificata cui si intende ricorrere è quella della Convenzione C.I.E.C. di Vienna del 1976 sugli estratti plurilingue di atti di stato civile.

Il progetto ha previsto la sperimentazione per la durata di 30 mesi di un servizio di interoperabilità fra registri di stato civile di quattro municipalità europee (Bologna, Gand in Belgio, Bremerhaven in Germania e Rotterdam nei Paesi Bassi).

B) Progetto della CIEC, all'esame di appositi gruppi di lavoro, per la creazione di una piattaforma informatica e di un'infrastruttura comune che permetta la trasmissione telematica da un paese aderente all'altro di atti di stato civile, previa definizione di un modello standard accettato dai paesi

coinvolti.

A base del lavoro è stata presa la Convenzione CIEC n. 26 sullo scambio internazionale di informazioni in materia di stato civile.

Infine è da segnalare che se dal punto di vista organizzativo la sfida è rappresentata dalla progressiva digitalizzazione dello stato civile, dal punto di vista normativo l'attenzione è senz'altro focalizzata sulla creazione di regole condivise in ambito internazionale, sia al fine di individuare la normativa applicabile ai casi concreti, sia al fine di un agevole e spedito riconoscimento degli atti formati all'estero.

In quest'ottica una notevole importanza è stata ormai assunta dalla normativa comunitaria la quale è intervenuta soprattutto in materia di separazione e divorzio, imponendo certificazioni standard che sono poi agevolmente e velocemente trascrivibili in qualsiasi paese dell'Unione europea.



Una controversia finita bene: i rischi per l'ufficiale di stato civile

di Renzo Calvigioni

L caso che merita di essere riportato capita in occasione di una denuncia di morte da parte di un'impresa di pompe funebri al Comune di Civitanova Marche: l'ufficiale dello stato civile delegato, il collega Saverio Comodo, con esperienza pluriennale, si accorge che nella documentazione presentata, risultano ben due certificati del medico necroscopo, riferiti sempre alla stessa persona, il primo con l'intestazione di una struttura pubblica, il secondo con una diversa intestazione riconducibile ad una struttura privata, anche se le due strutture sembrano collegate, in modo che non risulta affatto chiaro dove sia avvenuto il decesso. Chiede all'incaricato delle pompe funebri che venga chiarita tale incongruenza, visto che la certezza del luogo di morte ed i dati del certificato del medico necroscopo sono elementi essenziali per la redazione dell'atto di morte e per il rilascio dell'autorizzazione alla sepoltura: ne nasce una discussione molto accesa che non si placa neanche dopo un nuovo certificato e concluso l'iter. Il titolare delle pompe funebri presenta denuncia, per omissione di atti di ufficio da parte dell'ufficiale dello stato civile: della vicenda viene dato ampio risalto nella stampa locale, evidenziando il ritardo nel funerale, i parenti in attesa, i possibili sviluppi in Tribunale, con un'immagine negativa dell'amministrazione comunale e, in particolare, del funzionario coinvolto. Ovvio e scontato il disappunto e l'amarrezza dell'ufficiale dello stato civile, persona che ha sempre svolto con competenza e professionalità il proprio lavoro, che gode della stima dei colleghi e degli amministratori: oltretutto, nel caso in questione, ha semplicemente fatto il proprio dovere, verificando la documentazione necessaria e richiedendo che fosse presentata in modo regolare, così da poter formare l'atto di morte e rilasciare le prescritte autorizzazioni. La fiducia dell'amministrazione comunale viene confermata con l'impegno per le spese per la difesa in giudizio. Il Pubblico Ministero dispone l'archiviazione ritenendo insussistente qualsiasi ipotesi di reato, ma la parte offesa non si ritiene soddisfatta e si oppone all'archiviazione, dimostrando



Renzo Calvigioni, esperto ANUSCA

probabilmente astio e volontà persecutoria molto superiori a quanto realmente accaduto: il giudice per le indagini preliminari conferma l'archiviazione rigettando l'opposizione in quanto **"... il rifiuto opposto dall'indagato al rilascio del permesso di seppellimento ... non possa qualificarsi come indebito ex art. 328 c.1 c.p.. L'indagato ebbe, invero, a rilevare della incongruenza nella richiesta che gli veniva avanzata dall'opponente e, conseguentemente, rigetto la richiesta indicando i necessari chiarimenti. Dette incongruenze, ad avviso di questo G.i.p., si colgono dal mero raffronto della documentazione (i certificati necroscopici) versati in atti dallo stesso opponente (le annotazioni apposte ai certificati non rendono agevole l'individuazione del luogo del decesso)"**, in sostanza confermando come nessun appunto poteva essere mosso all'operato dell'ufficiale dello stato civile e, tanto meno, poteva parlarsi di ipotesi di reato. Il collega Saverio Comodo esce dalla vicenda nel modo migliore possibile, vedendo la sua professionalità riconosciuta anche dal giudice, dopo aver avuto il sostegno dell'amministrazione di appartenenza: ha saputo dare le giuste risposte anche nel corso del giudizio, anche se resta sicuramente l'amarrezza ed il dispiacere per quanto accaduto. Naturalmente, non possiamo che essere soddisfatti della soluzione positiva della sgradevole vicenda, anche se vengono confermati i tanti rischi che l'ufficiale dello stato civile è costretto ad

accettare nello svolgimento del proprio lavoro, anche quando opera correttamente. È evidente come il lavoro dell'ufficiale dello stato civile sia profondamente mutato, divenendo sempre più complesso e difficile, tanto da richiedere una specifica professionalità: lo sosteniamo da tempo sottolineando che anche il nostro legislatore se ne è reso, richiedendo apposita abilitazione, conseguente ad un periodo di formazione, per svolgere pienamente tutti gli adempimenti previsti da parte dell'ufficiale di stato civile delegato.

Nonostante preparazione, aggiornamento ed esperienza, può capitare di incorrere in qualche disavventura, anche ingiusta e infondata, magari derivante da una maggiore animosità dei cittadini nei confronti del funzionario della pubblica amministrazione: si tratta sempre di momenti di amarezza e difficoltà che bisogna affrontare dando fondo a tutte le risorse della propria professionalità.

È bene ricordare che il collega era iscritto ad Anusca ed aveva opportunamente sottoscritto anche la copertura assicurativa legata alla tessera associativa: dunque, qualora l'amministrazione di appartenenza non lo avesse supportato, avrebbe potuto ricorrere all'Associazione chiedendo di attivare la procedura assicurativa.

L'Anusca consente ai propri iscritti, con una modica spesa da aggiungere alla tessera associativa, di stipulare una polizza assicurativa che copre le spese giudiziarie e l'eventuale risarcimento del danno, garantendo la necessaria tranquillità finanziaria. Si tratta di un aspetto che merita la dovuta attenzione da parte degli operatori dei servizi demografici e che dovrebbe stimolare l'adesione all'Associazione. Purtroppo, le tante segnalazioni che riceviamo da colleghi in difficoltà, il crescente contenzioso con i cittadini, la maggiore complessità degli adempimenti, le diminuzioni di personale sempre più frequenti, rendono ancora più numerosi i rischi per gli operatori demografici nello svolgimento dei propri compiti: l'adesione all'Anusca e la copertura assicurativa rappresentano dei passaggi obbligati per riacquistare serenità nel lavoro quotidiano.

Nuove regole per il certificato con foto rilasciato ai fini dell'espatrio ai minori di 15 anni

di Liliana Palmieri

Sono entrate in vigore il 7 giugno le nuove regole per il certificato con foto rilasciato ai minori di 15 anni per l'espatrio verso i Paesi che hanno aderito all'Accordo europeo sul regime della circolazione delle persone tra i Paesi membri del Consiglio d'Europa, firmato a Parigi il 13 dicembre 1957.

Con circolare n. 16 del 31.5.2010 della Direzione Centrale per i Servizi Demografici sono state diramate alcune istruzioni sulle modalità di redazione del predetto certificato, al fine di uniformare il più possibile tale modello sul territorio nazionale ed evitare possibili disagi in sede di eventuali controlli di polizia. Le novità più rilevanti sono le seguenti:

1) il certificato deve essere redatto su carta intestata del Comune in formato A4 e non più su tesserini di formato diverso, come procedevano numerosi comuni.

2) il retro del certificato deve riportare l'autorizzazione all'espatrio (o meglio la convalida) da parte della Questura: questa deve essere predisposta esattamente come il fac-simile allegato alla citata circolare.

Ulteriori precisazioni, rese necessarie per rispondere a diversi quesiti posti dai comuni, sono state fornite con la successiva circolare n. 17 in data 8.6.2010; queste nuove istruzioni consentono di fare chiarezza e sgombrare il campo da alcuni equivoci.

Viene, infatti, precisato che alla circolare n. 16 era stato allegato un fac-simile di certificato, rilasciato da una amministrazione comunale, al solo scopo di far rilevare che l'autorizzazione all'espatrio deve essere posizionata sul retro del certificato stesso.

Riguardo alla questione che interessa più direttamente i Comuni, e cioè il contenuto del certificato e l'individuazione del soggetto competente la circolare n. 17 dispone che **"ciascun comune**



Liliana Palmieri, esperto ANUSCA

potrà rilasciare il certificato riportante i dati di stato civile desunti dalle registrazioni anagrafiche del minore secondo la propria modulistica"; inoltre, tale

certificato deve contenere anche la certificazione della cittadinanza italiana, come richiesto dal Ministero degli Affari esteri ai fini di una più agevole identificazione del minore. In sostanza si tratterà di una certificazione anagrafica di nascita e di cittadinanza.

Trattandosi di dati desunti dalle registrazioni anagrafiche, il rilascio di tale certificato non può che rientrare nella previsione normativa dell'art. 33 comma 2 del d.P.R. n. 223/1989, a mente del quale **"Ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici (diversa dalla residenza e dallo stato di famiglia n.d.r.), ad eccezione delle posizioni previste dal comma 2 dell'art. 35, può essere attestata o certificata, qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico interesse, dall'ufficiale di anagrafe d'ordine del sindaco".**

Com'è evidente, questa è l'unica via percorribile per consentire ad ogni cittadino di ottenere tale certificato presso il Comune di residenza e non più, come all'origine, solo nel

comune di nascita; infatti, a seguito delle modifiche intervenute nell'annesso all'Accordo europeo firmato a Parigi il 13.12.1957 (in G.U. 20.02.1989), non deve più essere rilasciato il certificato di nascita con foto convalidato dalla Polizia (*certificat de naissance avec photographie validé par la police*, come recita il testo originale dell'Annesso in lingua francese), ma deve essere rilasciato un **certificato contenente i dati di stato civile rilasciato dall'amministrazione comunale del luogo di nascita o di residenza, con foto, convalidato dalla Polizia** (*certificat contenant les données d'état civil délivré par l'administration communale du lieu de naissance ou de résidence, avec photographie, validé par la police*).

Tale modifica sostanzialmente ha aggiunto alla competenza del Comune di nascita anche quella del Comune di residenza degli interessati ed è stata ispirata all'esigenza di evitare che i genitori dovessero obbligatoriamente recarsi presso il Comune che deteneva l'atto di nascita (iscritto o trascritto), ma potessero, invece, ottenere tale certificazione presso il Comune di residenza, con evidente semplificazione e riduzione di disagi. La modifica intervenuta nel 1989 aveva avuto una portata così rilevante da far sì che in concreto questo certificato sia rilasciato dal comune di residenza, restando la competenza del comune di nascita del tutto residuale e comunque inidonea a rispondere all'esigenza della certificazione del dato relativo alla cittadinanza; infatti, i dati che devono essere riportati nel certificato in questione (nascita e cittadinanza) non sono desumibili solo ed esclusivamente dai registri di stato civile, bensì dalle registrazioni anagrafiche che includono, oltre ai

dati relativi alla nascita, anche quello relativo alla cittadinanza, che pure deve costituire oggetto di certificazione, secondo le istruzioni ministeriali.

Peraltro, anche nel caso in cui il dato relativo alla cittadinanza non fosse stato necessario, resta indiscussa la competenza dell'ufficiale d'anagrafe, che detiene sempre e comunque nelle registrazioni anagrafiche i dati relativi alla nascita di ogni persona residente nel comune; ragionando diversamente ed optando per il certificato di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile, si costringerebbero i genitori a rivolgersi per il rilascio di tale certificato solo ed esclusivamente al Comune che detiene l'atto di nascita (iscritto o trascritto) che non necessariamente coincide con il Comune di attuale residenza degli interessati; costringerebbe altresì gli interessati a munirsi del certificato di cittadinanza presso il comune di residenza! Avallare questa scelta significherebbe vanificare quello spirito di semplificazione che aveva ispirato la modifica dell'annesso all'Accordo, intervenuta nel 1989....

Con questa nuova circolare vengono, dunque, spazzati via tutti i dubbi interpretativi sorti in precedenza e viene altresì ribadito che restano ferme le altre indicazioni contenute nella circolare n. 16/2010 riguardo al formato del certificato in A4, alle modalità di convalida da parte della Questura, alla dicitura dell'autorizzazione e alla durata del certificato, che, alla luce delle normative comunitarie (Reg. CE n. 2252/2004), non potrà essere superiore a 12 mesi; siamo infatti di fronte ad un certificato particolare che non è e non può essere soggetto alla regola generale sulla validità dei certificati posta in sei mesi dall'art. 41 del d.P.R. n. 445/2000.

In conclusione, il Comune di residenza del minore di 15 anni che deve espatriare in uno dei Paesi aderenti all'Accordo europeo di Parigi rilascerà un certificato contenente i dati di nascita e di cittadinanza desunti dalle registrazioni anagrafiche; il certificato, redatto su carta intestata

del comune, in formato A4, verrà firmato dall'ufficiale d'anagrafe d'ordine del Sindaco.

Sul retro del certificato verrà riportata l'autorizzazione all'espatrio predisposta secondo il fac-simile allegato alla circolare n. 16. Poiché risulta che le diverse Questure seguano procedure specifiche in relazione alle singole realtà locali, è opportuno prendere contatti con la propria per definire le modalità operative.

Infine, poiché è ritornata inspiegabilmente in auge la vecchia questione del bollo, forse motivata dal fatto che cambia, almeno per alcuni comuni, il formato del certificato, anche se in realtà non cambia il relativo contenuto, si ricorda che il Ministero delle Finanze, con risoluzione n. 390325/90 del 30.7.1990, in materia di certificati di nascita con foto ad uso espatrio precisava che "i certificati in esame, in quanto documenti equipollenti al passaporto, sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 18 della Tabella allegata al d.P.R. 25.10.1972 n. 642 e ss. mm. E quindi le istanze dirette ad ottenere il rilascio vanno redatte in esenzione dal tributo di bollo giusta l'art. 14 della citata tabella".

Ulteriori disposizioni in materia di certificato per l'espatrio dei minori di 15 anni

Emanata la Circolare n. 20 del

1.7.2010

Al fine di risolvere numerosi dubbi relativi ai dati da riportare nel certificato per l'espatrio dei minori di 15 anni, previsto dall'Accordo europeo sul regime della circolazione delle persone tra i Paesi membri del Consiglio d'Europa firmato a Parigi il 13 dicembre 1957, il Ministero dell'interno, Direzione Centrale Servizi Demografici ha ritenuto opportuno impartire ulteriori disposizioni, finalizzate a stabilire in maniera chiara e definitiva il contenuto di tale certificato.

Ciò al fine di evitare che vengano rilasciati, da parte dei Comuni, certificati di contenuto eccessivamente diversificato, recanti in alcuni casi dati non necessari o addirittura in contrasto con le disposizioni vigenti (ad es. la paternità e la maternità, i connotati, ecc. ecc., come veniva chiesto o addirittura preteso da alcune Questure e/o Commissariati di Polizia).

La circolare n. 20 del 1.7.2010 pone fine a tutti i dubbi ed è consultabile nel sito della Direzione Centrale per i Servizi Demografici al seguente link: http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/ricercaNotizie.do?metodo=dettaglioNotizia&servizio=notizie&codiceFunzione=NT&ID_NOTIZIA=1203#



Meccanica Valentini Alessio


costruzioni meccaniche - prototipi

Via Malpighi, 48 - 48018 Faenza (RA) - tel. e fax 0546/620066
Internet: www.valentinialessio.it E-mail: info@valentinialessio.it


Timbratrici a secco da tavolo elettriche e manuali



Mod. T.E.S. 101



Mod. T.M.S. 202



Mod. T.M.S. 203

continua da pagina 1: **Tesseramento**

appena a metà anno e già il numero di soci individuali ha superato quello complessivo del 2009. Per quanto riguarda i Comuni, cui altre delibere di adesione sono in corso, la cifra complessiva raggiunge oggi 3.451 Enti associati.

Da un rapido sguardo i dati di maggiore rilievo, in proporzione al territorio, riguardano la Lombardia con 860 soci individuali e 956 Comuni; l'Emilia Romagna con 587 soci individuali e 252 Comuni; il Piemonte con 495 soci individuali e 439 Comuni; altri dati eccezionali riguardano la Sicilia con 662 soci individuali e 83 Comuni e il Veneto, che tocca i 710 soci e 414 Enti comunali.

Segnaliamo, quali altri esempi dove ANUSCA dimostra un forte radicamento fra gli operatori, la Calabria (469 soci individuali e 76 Comuni associati) e la Sardegna (109 soci individuali e 173 Comuni). Da questo quadro, in continuo miglioramento, emergono dati esaltanti, che testimoniano la vivacità di ANUSCA: una forza reale, supportata da un grande prestigio acquisito in trent'anni di attività presso le Istituzioni.

Nello straordinario "boom" di tesserati dei primi sei mesi del 2010, ha giocato un ruolo fondamentale l'intensissima attività di formazione che ANUSCA, mai come quest'anno, ha attivato in maniera capillare su



Cecilia Bortolotti, dell'ufficio stampa ANUSCA

tutto il territorio nazionale, in collaborazione con le Prefetture, grazie anche all'utilizzo della quota del 5x1000. Noi tutti ricordiamo il gravoso impegno che si è scaricato sugli operatori demografici, anagrafici in particolare, con l'attribuzione della gestione delle pratiche dei cittadini comunitari. Il dlgs 30/2007 infatti ha affidato nuove competenze e, di conseguenza, nuove responsabilità in capo agli operatori anagrafici, nonché una mole di lavoro talmente onerosa che, anche a seguito di una decisa opera di sensibilizzazione di ANUSCA, il Governo ha deciso di erogare a loro favore uno stanziamento di 10 milioni di euro per il 2008 e il 2009. Il 60% di questo stanziamento è andato direttamente nelle tasche degli

operatori, mentre il 40% per il primo anno è stato affidato ai Comuni, con l'obiettivo di destinarlo alla formazione degli stessi.

Nel 2009, poi, il Ministero ha invece deciso di trattenere i fondi e finanziare direttamente corsi di formazione della durata di 3 giorni, per un totale di 27 ore, utilizzando il tramite delle Prefetture, che a loro volta hanno, nella maggioranza dei casi, deciso di affidarne la gestione ad associazioni di settore. Su 159 corsi stabiliti in tutto il territorio italiano, ad oggi 90 sono già stati affidati ad ANUSCA (50 sono già stati effettuati), mentre altri sono in via di definizione: un chiaro segnale che a livello nazionale ANUSCA non teme confronti, risultando, dati alla mano, l'associazione più accreditata nel settore della formazione professionale degli operatori demografici. Si tratta della più massiccia opera di formazione capillare su tutto il territorio italiano che sia mai avvenuta nel settore: 50 partecipanti per 159 corsi significano quasi 8000 operatori che fanno formazione, praticamente uno per ogni Comune. Un impegno importante, cui ANUSCA sta contribuendo in maniera fondamentale, grazie all'esperienza e alla professionalità dei suoi esperti acquisita in tanti anni di attività al servizio degli operatori demografici.

PUBBLICITÀ CON ANUSCA

Anusca fornisce a soggetti privati e pubblici un servizio di inserzioni pubblicitarie efficace e personalizzato costruito sulle esigenze del committente. Attraverso Anusca è possibile veicolare messaggi pubblicitari nel mondo della pubblica amministrazione, in particolare in quello dei comuni e dei Servizi Demografici.

Anusca mette a disposizione una molteplicità di strumenti promozionali: i periodici Anusca, la newsletter, il sito internet oppure anche la sponsorizzazione commerciale degli eventi formativi svolti ogni anno su tutto il territorio italiano. Il nostro ufficio è a disposizione degli inserzionisti per la realizzazione grafica dei materiali pubblicitari.

Per informazioni rivolgersi a:

RELAZIONI ESTERNE - ANUSCA, Viale delle Terme, 1056 - 40024 Castel San Pietro Terme (BO) Italy

Tel +39 051 944641 - Mobile 392 9450271

Mail relazioniesterne@anusca.it